

**ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO  
PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E  
LOCALE  
2015-2019**

TRA

REGIONE UMBRIA in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Perugia via Mario Angeloni n. 61, codice fiscale n. 80000130544 rappresentata da: Dott. Arch. Maurizio Angelici, nato a Perugia il 12/08/1954, che interviene ed agisce in qualità di Dirigente p.t. del Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Politiche del Trasporto Pubblico, di seguito denominata “Regione”, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con D.G.R. n. 1095 del 28/09/2017

E

BUSITALIA SITA NORD SRL (Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.), con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, sede secondaria in Perugia Strada Santa Lucia 4, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma numero n. 06473721006, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Ing. Stefano Rossi, domiciliato per la carica presso la sede legale sopra specificata, in appresso denominata anche più brevemente “Busitalia”

Di seguito indicate congiuntamente Parti o singolarmente Parte

**PREMESSO CHE**

1. Le parti hanno stipulato il “Contratto di servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e locale 2015-2019”, acquisito alla raccolta degli atti della Regione in data 10.01.2017, con il n. 4696 (di seguito il “Contratto”);
2. Le Parti hanno considerato l’opportunità di integrare il Contratto al fine esplicitare puntualmente tutti gli elementi posti alla base della determinazione dei corrispettivi previsti nell’art. 6 del medesimo;
3. le Parti hanno, quindi, concordato di sottoscrivere il presente atto integrativo che modifica ed integra esclusivamente l’articolo 6 del Contratto .

Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue

## **Art.1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto

## **Art. 2**

L'art. 6 del Contratto viene sostituito come segue:

1. Il corrispettivo che la Regione riconosce a Busitalia è determinato in modo da preservare nel tempo l'equilibrio economico finanziario del presente contratto, in coerenza con il Regolamento CE 1370/2007, garantendo la sostanziale equivalenza tra le seguenti poste:

**Gruppo A)** tutti i costi di Busitalia, riportati anno per anno nel Piano Economico Finanziario (di seguito "PEF") Allegato 10 al presente Contratto, afferenti al trasporto ferroviario su rete regionale (debitamente incrementati del tasso di inflazione programmato) ed agli ammortamenti, così analiticamente distinti:

Costi del personale;

Costi per materie;

Costi per servizi e oneri diversi;

Costi accesso infrastruttura RFI;

Costi per godimento beni di terzi;

Ammortamenti;

Accantonamenti e svalutazioni;

Oneri finanziari;

Remunerazione Capitale investito netto (WACC);

Imposte (IRAP e IRES);

**Gruppo B)** tutti i ricavi di Busitalia, afferenti il trasporto ferroviario su rete regionale, anch'essi riportati anno per anno nel PEF e, segnatamente:

Ricavi da mercato (relativi ai titoli di viaggio acquistati dalla clientela);

Ricavi da contratto di servizio;

Altri ricavi e prestazioni, comprensivi di Oneri CCNL e Malattia.

2. Applicando i criteri sopra indicati il corrispettivo del presente Contratto è pari ad Euro 7.016.000 (settemilionesedecimila) oltre IVA per il primo anno e, per gli anni successivi, agli importi riportati nel PEF, già indicizzati al tasso d'inflazione, da confermare annualmente.

Gli eventuali costi di accesso all'infrastruttura regionale e all'energia sono da intendersi quali partite passanti e saranno rimborsati dalla Regione in aggiunta al corrispettivo.

Il corrispettivo verrà diviso annualmente in quattro rate di pari importo che la Regione verserà su base trimestrale a Busitalia – previa fatturazione di quest'ultima – entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

3. Eventuali penalità vengono applicate annualmente sulla base della effettiva performance registrata dalle Parti, in coerenza con quanto previsto nell'Allegato 6. Il calcolo delle penalità sarà effettuato, di norma, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento e sarà oggetto di conguaglio nell'ambito della prima rata dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. L'ultima rata del corrispettivo dell'ultimo anno di validità del Contratto è pari al 80% di  $\frac{1}{4}$  del corrispettivo complessivo annuale previsto. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di pagamento della 4<sup>a</sup> rata, la Regione liquida, previa emissione della fattura, la rata finale di conguaglio per la determinazione della quale devono essere considerati gli eventuali importi derivanti da penali e da quanto previsto ai successivi commi 8 e 9 del presente articolo.
5. Al fine di perseguire il sostanziale equilibrio economico del contratto, ovvero che tutte le voci di ricavo siano sostanzialmente uguali a quelle di costo, le Parti procederanno di norma entro il mese di maggio di ciascun anno, acquisiti tutti i consuntivi di costi e ricavi dell'anno precedente, a confrontare i risultati previsionali indicati nel PEF ed i consuntivi risultanti dal Conto Economico Regionale (di seguito "CER") dell'esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto alle stime riportate nel PEF medesimo.
6. Sulla base dei risultati di tale confronto e dell'ampiezza dell'eventuale scostamento registrato, si procederà come segue:
  - a) laddove il consuntivo dell'esercizio in questione facesse registrare un risultato netto (comprensivo della remunerazione del capitale investito) compreso in una fascia di +/- 2,5 % del fatturato (cioè la somma di tutte le voci del Gruppo B sopra indicato) rispetto al risultato riportato per quello stesso anno nel PEF, l'importo corrispondente a detto scostamento si intenderà integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra relativamente all'esercizio in questione;
  - b) laddove il consuntivo dell'esercizio in questione facesse registrare un risultato netto (comprensivo della remunerazione del capitale investito) eccedente la fascia di cui alla precedente lettera a) ma comunque compreso nella fascia di cui alla successiva lett. c),

- l'importo corrispondente alla parte eccedente lo scostamento verrà registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensato alla fine del periodo di Contratto con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi;
- c) laddove invece il consuntivo dell'esercizio in questione facesse registrare un risultato netto (comprensivo della remunerazione del capitale investito) eccedente una fascia di +/- 5 % del fatturato (cioè la somma di tutte le voci del Gruppo B sopra indicato) rispetto al risultato riportato per quello stesso anno nel PEF, le Parti provvederanno ad aggiornare il PEF stesso attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al precedente comma 1 e sostituisca l'Allegato 10 al presente Contratto. L'adeguamento dovrà tenere conto degli importi annuali nel frattempo registrati ed accantonati.
7. Fermo restando quanto sopra, le Parti provvederanno in ogni caso ad aggiornare il PEF – tenendo conto di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al precedente comma 1 e sostituisca l'Allegato 10 al presente Contratto, nelle seguenti due ulteriori ipotesi:
- a) nel caso in cui i consuntivi di due esercizi consecutivi ricadessero nella fattispecie di cui alla lettera b) del precedente comma e facessero registrare risultati entrambi positivi od entrambi negativi;
- b) nel caso in cui il volume dei servizi variasse di oltre il 5% rispetto al perimetro dei servizi previsti nel PEF.
8. Di norma entro il mese di maggio dell'anno successivo all'ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, acquisito il CER dell'anno precedente, le Parti procederanno quindi al consuntivo dell'esercizio in questione – registrando come da prassi il relativo risultato e l'eventuale scostamento rispetto al risultato stimato nel PEF – nonché alla compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi quelli già precedentemente assorbiti.
9. Laddove all'esito della compensazione finale di tali importi residuasse un saldo totale compreso in una fascia predeterminata pari al +/- 2,5 % del fatturato dell'intera validità contrattuale l'importo corrispondente a detto saldo si intenderà integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra a tale titolo.
10. Laddove invece all'esito della compensazione finale di tali importi residuasse un saldo totale eccedente la fascia di cui al comma precedente, l'importo corrispondente allo scostamento

rispetto alla fascia verrà definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell'altra Parte, generando conseguentemente l'obbligo di versamento del medesimo – a cura della Parte debitrice. Il saldo dovrà essere versato entro 60 giorni dalla determinazione degli importi.

11. Le Parti concordano che nel caso in cui fosse Busitalia a risultare obbligata al suddetto versamento, l'importo dovuto sarà utilizzato dalla Regione per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario o comunque per iniziative di miglioramento anche del servizio ferroviario.
12. La Regione prende atto che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, Busitalia ha tenuto conto del mantenimento delle forme di agevolazione/gratuità riconosciute al personale Busitalia in virtù dell'applicazione del contratto collettivo aziendale Busitalia vigente all'atto della stipulazione del presente Contratto .
13. La Regione si impegna ad assicurare il puntuale pagamento dei servizi di cui al presente Contratto indipendentemente dal livello di effettive risorse finanziarie a tal fine trasferite dallo Stato.
14. Busitalia deve intestare le fatture di cui al presente articolo a: Regione Umbria – Corso Vannucci – 06100 Perugia (o altra intestazione comunicata tempestivamente dalla Regione Umbria) - partita IVA 80000130544.
15. La fattura dovrà riportare le coordinate bancarie in base alle quali effettuare l'accredito del pagamento e contenere tutte le altre specifiche previste dalla normativa vigente.
16. In caso di ritardato pagamento degli importi dovuti, la Regione è tenuta a corrispondere a Busitalia gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali.”

### **Art. 3**

Per tutto quanto non modificato o disposto con il presente atto, restano fermi i patti e le condizioni di cui al Contratto.

### **Art. 4**

Si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- PEF Allegato 10 del Contratto.

Perugia, lì 29/09/2017

Regione dell'Umbria

Busitalia Sita –Nord Srl

**ALLEGATO 10 - PEF Trasporto Ferroviario Regionale Umbria**

<i>Valori in M/€</i>	<b>Bilancio 2015</b>	<b>Bilancio 2016</b>	<b>Piano 2017</b>	<b>Piano 2018</b>	<b>Piano 2019</b>
Ricavi da mercato	1.237	1.094	784	898	1.249
Altri contributi	-	120			
Ricavi da contratto di servizio	7.016	7.030	7.093	7.157	7.222
Altri ricavi e prestazioni	657	591	649	649	649
<b>Ricavi Operativi</b>	<b>8.910</b>	<b>8.835</b>	<b>8.526</b>	<b>8.704</b>	<b>9.120</b>
Costo del personale	(4.440)	(4.662)	(4.662)	(4.316)	(4.316)
Costi per materie	(942)	(1.034)	(1.114)	(1.222)	(1.230)
Costi per servizi e oneri diversi	(1.469)	(1.328)	(1.334)	(1.363)	(1.393)
Accesso infrastruttura RFI	(47)	(17)	(106)	(124)	(124)
Costi per godiment beni di terzi	(413)	(456)	(459)	(462)	(466)
<b>Costi Operativi</b>	<b>(7.311)</b>	<b>(7.497)</b>	<b>(7.676)</b>	<b>(7.488)</b>	<b>(7.529)</b>
<b>EBITDA - Margine Operativo Lordo</b>	<b>1.599</b>	<b>1.338</b>	<b>850</b>	<b>1.216</b>	<b>1.591</b>
Ammortamenti	(1.456)	(1.098)	(968)	(926)	(944)
<b>Risultato Operativo ordinario</b>	<b>143</b>	<b>240</b>	<b>(118)</b>	<b>290</b>	<b>646</b>
Accantonamenti e svalutazioni	(18)	(210)	-	-	-
<b>Risultato Operativo (EBIT)</b>	<b>125</b>	<b>30</b>	<b>(118)</b>	<b>290</b>	<b>646</b>
Oneri finanziari	(142)	(54)	(25)	(25)	(25)
Remunerazione CIN	(102)	(102)	(102)	(102)	(102)
Imposte	(22)	(19)	(14)	(87)	(186)
<b>Risultato netto</b>	<b>(141)</b>	<b>(145)</b>	<b>(258)</b>	<b>76</b>	<b>334</b>

Piano anni 2017-2019: tasso di inflazione: 0,9%